



Manca il defibrillatore, muore 57enne

Grave episodio a Viareggio.

Ambulanza si perde in città.

29 Agosto 2013

L'auto medica intervenuta per soccorrere un 57enne colpito da malore non aveva il defibrillatore a bordo, mentre un'ambulanza non è invece riuscita a trovare il luogo il cui era necessario accorrere: quando finalmente è giunta sul posto una seconda ambulanza, era ormai troppo tardi e l'uomo è morto.

«L'errore che è stato commesso è grave, Le procedure prevedono che l'auto medica debba avere il defibrillatore a bordo e che sia l'infermiere a fare la check list delle attrezzature».

GIURISPRUDENZA

Cass. Pen. n. 39062

«...il controllo dei ferri spetta all'intera equipe operatoria...e non può essere delegato al solo personale infermieristico, avendo questo funzione di assistenza ma non di verifica...»

GIURISPRUDENZA

Cass. Pen. N. 9638/2000

Infermieri e paramedici, allo stesso livello dei medici, sono “portatori di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti loro affidati” ed hanno il preciso dovere di eseguire prontamente tutte le disposizioni necessarie alla tutela della salute dei malati; non possono quindi fare lo “scaricabarile” trasferendo gli ordini ricevuti ad altri colleghi, ma devono eseguirli in prima persona nel contesto del loro orario di servizio.

Tre punti chiave:

✓ Check list

✓ Equipe

✓ Errore_e

Check list definizione

SCHEMI RIGIDI E PREDEFINITI DI
COMPORTAMENTO CHE DESCRIVONO LE
PROCEDURE ALLE QUALI L'OPERATORE
SANITARIO DEVE STRETTAMENTE
ATTENERSI

Check list: definizione giuridica

SONO SEQUENZE O PROGRAMMI CAUTELARI
IN CUI ALLOGGIANO CAUTELE DI NATURA
MODALE E STRUMENTALE LA CUI VIOLAZIONE
PUO' DAR VITA A IPOTESI DI COLPA
PROCEDURALE E PROTOCOLLARE

Check list

Rete di protezione contro
errori semplici

Potente rimedio agli
errori complessi

Check list

Non gestisce l'inatteso che va sconfitto con la Comunicazione

CONCETTO DI EQUIPE

**ATTIVITA' CONTRADDISTINTA DALLA
PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE TRA PIU'
MEDICI E SANITARI CHE INTERAGISCONO PER IL
RAGGIUNGIMENTO DI UN OBIETTIVO COMUNE**

I sanitari che operano in equipe sui mezzi di soccorso:

**sono responsabili di tutta la
dotazione sanitaria (controllo,
scadenza e pulizia)**

**Devono conoscere i manuali d'uso degli
elettromedicali in uso controllando di questi
efficienza ed efficacia**

**Hanno l'obbligo di lasciare il mezzo e il materiale
in condizioni di operatività per il turno
successivo o riferire in consegna**

equipe

**CONDOTTA DEL SINGOLO
SOVRAPPOSTA A
QUELLA DI
ALTRI SOGGETTI**

equipe

PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO

OGNI SOGGETTO NON DEVE SENTIRSI OBBLIGATO A DELINEARE IL PROPRIO COMPORTAMENTO IN FUNZIONE DEL RISCHIO DI CONDOTTE COLPOSE DEGLI ALTRI POICHE' POTRA' FARE AFFIDAMENTO SUL FATTO CHE GLI ALTRI SOGGETTI AGISCONO NELL'OSSERVANZA DELLE REGOLE DI DILIGENZA PROPRIE

equipe

**POSIZIONE APICALE E
GERARCHICAMENTE
SOVRAORDINATA DI UN SANITARIO
IMPONE IL DOVERE DI SORVEGLIANZA
ANCHE SCATURITA DALLE
CONDIZIONI
GENERALI DI CHI OPERA CON LUI
(SALUTE, STATO D'ANIMO,**

**QUINDI LA NOSTRA EQUIPE
HA COMMESSO UN ERRORE**

Rischio clinico definizione

la possibilità che un paziente subisca un “danno o disagio involontario, imputabile alla cure sanitarie, che causa un prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la morte”

$$R = G \times P$$

- GLI ERRORI ACCADONO INEVITABILMENTE
- BISOGNA RIDURRE IL NUMERO E LE CONSEGUENZE
- ANALIZZANDO LA CAUSA DI VOLTA IN VOLTA

IL MAGGIOR NUMERO DI ERRORI SI VERIFICA PER IL FALLIMENTO DEL SISTEMA E NON DI UNA SINGOLA PERSONA

LA GESTIONE DEL RISCHIO NON VUOL DIRE TROVARE UN COLPEVOLE

MA CAPIRE «COME» E «PERCHE'»

IL 50% DEGLI ERRORI POTREBBERO ESSERE COSI' EVITATI

Errore

ERRORE INTENZIONALE:


**RULE BASED MISTAKE: SI APPLICA UNA
REGOLA SBAGLIATA O SI SBAGLIA AD
APPLICARE UNA REGOLA**

**KNOWLEDGEBASED MISTAKE: CONSEGUENTE A
MANCANZA DI CONOSCENZE O ALLA LORO
APPLICAZIONE SCORRETTA**

ERRORE NON INTENZIONALE:

**SLIP: AZIONE NON IN ACCORDO
CON LE INTENZIONI**

**LAPSUS: ERRORE DOVUTO AL
FALLIMENTO DELLA MEMORIA**




MIGLIORAMENTO: AUDIT

INIZIATIVA CONDOTTA DA PERSONALE CHE CERCA DI MIGLIORARE LA QUALITA' E GLI OUTCOMES DELL'ASSISTENZA ATTRAVERSO REVISIONE TRA PARI, STRUTTURATA CON CONFRONTO DI STANDARD ESPlicitI E MODIFICA DI ESSI SE NECESSARIO


Comunicazione

**La COMUNICAZIONE è
un processo di scambio di
informazioni e di
coinvolgimento reciproco che
avviene in un determinato
contesto**

il processo avviene tra un **TRASMITTENTE** e un **RICEVENTE**
il quale, dopo aver decodificato ed interpretato il messaggio ricevuto, fornisce la propria
risposta;
per far ciò si pone egli stesso come **TRASMITTENTE**,
restituendo un messaggio di ritorno (feedback).



La COMUNICAZIONE
si differenzia dalla
INFORMAZIONE
perché il suo messaggio è
BIDIREZIONALE



**COMUNICAZIONE INSUFFICIENTE
E IN QUESTO CASO ANCHE
INEFFICACE**

Ma il nostro caso???

Archiviato in penale

E in civile???

Comunicazione Giunta Regione Toscana :

**...Si è tenuto un audit che ha
evidenziato**

**L'automedica non ha rispettato la procedura
per la mancanza del post it che segnalava la
mancanza del monitor defibrillatore**

**La check list era stata fatta
correttamente e firmata**

Miglioramento...

Per la check list (post it compreso), la CO chiamerà su linea registrata per la verifica del controllo fatto

Per il mancato raggiungimento dell'obiettivo, la CO sarà dotata di sistemi per la tracciabilità degli spostamenti dei mezzi mediante geolocalizzazione di gps

**VI SIETE MAI CHIESTI PERCHE IN ALCUNI AMBITI I
CONTROLLI SONO STRUTTURATI PER RIDURRE QUASI A
ZERO L'ERRORE.....**

PERCHE LA VITA IN GIOCO è
ANCHE LA LORO!

ORA STA A VOI.....

Ti rendi conto del peso di certe cose
solo quando sei costretto a sostenerle!!



dr. Monica Bargagna

Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni

Specialista in Anestesia e Rianimazione

Dirigente Az. Ospedaliera S. Jacopo – Pistoia –

Medico Elisoccorso Regione Toscana

Medico Unità Mobile Chirurgia D'Urgenza – Università di Pisa

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all'inizio